

## CRISI D'IMPRESA

### ***Il calcolo del “DSCR” come indice significativo della crisi***

di Fabio Landuzzi

Nella **struttura ad albero** che, dalla **lettura combinata** dei [commi 1](#) e [2](#) dell'articolo 13 del Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza, conduce alla formazione del **sistema di indici significativi** della situazione di **crisi dell'impresa**, si coglie l'esistenza di un **ordine gerarchico** in cui si individuano, dapprima, due **“indici significativi”** applicabili in modo generalizzato a **tutte le imprese**:

1. il primo, è il **patrimonio netto negativo**;
2. il secondo, è il c.d. **“Debt Service Coverage Ratio”** (in sigla, il **DSCR**).

Il DSCR è un indicatore idoneo a misurare la condizione enunciata al **comma 1** dell'**articolo 13**, ovvero la **“sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare”**.

Alla luce anche delle indicazioni contenute nel documento pubblicato in bozza dal **Cndcec** (**“Crisi d'impresa – Indici di allerta”** – 20 ottobre 2019) è opportuno precisare al riguardo che:

- il calcolo del DSCR si deve fondare su **dati prospettici**, per la precisione ad **almeno 6 mesi**; avrebbe infatti poca utilità un calcolo basato su dati storici, con riguardo ad un indicatore che intende misurare la **performance finanziaria dell'impresa** intesa come **capacità di sostenere i flussi di uscita** legati al suo **indebitamento finanziario** (ossia, la capacità di pagare capitale e interessi per le rate in scadenza nei 6 mesi seguenti);
- se l'impresa non è in grado di produrre **dati prospettici affidabili**, allora il **DSCR non è utilizzabile**. La responsabilità del calcolo del dato è dell'organo amministrativo, e rientra nell'ambito della **adeguatezza degli assetti organizzativi** dell'impresa; quanto invece al **giudizio di affidabilità** del DSCR fornito dall'impresa, il documento del Cndcec demanda questa valutazione agli **organi di controllo** (e/o al revisore) secondo il loro **“giudizio professionale”**;
- se il DSCR a 6 mesi è disponibile e la base dati utilizzata per il suo calcolo è ritenuta affidabile, il Cndcec fornisce il **benchmark di confronto**: se **l'indice è superiore a 1**, ciò è sintomo di **sostenibilità dei debiti finanziari** nei 6 mesi successivi; se **l'indice è inferiore a 1**, ciò è sintomo di **incapacità di sostenimento** delle obbligazioni rivenienti a 6 mesi dal debito finanziario. Si configura allora un **fondato indizio di crisi** che deve essere poi attentamente valutato e ponderato.

Il Cndcec propone **due modalità di calcolo del DSCR**; entrambe presuppongono la capacità dell'impresa di produrre un **budget di tesoreria affidabile** (l'orizzonte temporale di **6 mesi** può

essere esteso se ciò rende più agevole e affidabile il calcolo).

Il **primo approccio** calcola il DSCR ponendo:

- al **denominatore**: tutte le uscite previste per il **rimborso delle quote capitale dei debiti finanziari** (incluse le quote capitale dei *leasing* finanziari),
- al **numeratore**: tutte le **risorse disponibili per pagare i debiti finanziari**, e perciò, le **liquidità iniziali** più tutte le **entrate finanziarie** dei 6 mesi, meno tutte le **uscite finanziarie** dei 6 mesi (a sola esclusione delle uscite relative al rimborso dei debiti finanziari posti al denominatore del rapporto). Fra le uscite, occorre tener conto anche della **gestione degli investimenti**; fra le entrate finanziarie si tiene conto delle **linee di credito accordate e non utilizzate**, ma disponibili nei 6 mesi (ad esempio, per le linee autoliquidanti si dovrebbero assumere quelle riferibili ai crediti commerciali anticipabili).

Il **secondo approccio** calcola il DSCR ponendo:

- al **denominatore**: il **debito “non operativo” da rimborsare** nei 6 mesi composto da:
  1. pagamento di **capitale e interessi su debiti finanziari**;
  2. **debiti tributari e contributivi** (inclusivi di sanzioni e interessi) **non correnti**, ossia per i quali non sono rispettate le scadenze di legge;
  3. **debiti commerciali e diversi scaduti** oltre i limiti fisiologici;
- al **numeratore**: i **flussi di cassa** al servizio dei debiti, ossia:
  1. i flussi di cassa derivanti dalla **gestione operativa** più quelli del **ciclo degli investimenti** (come definiti nell'OIC 10);
  2. le **liquidità iniziali**;
  3. le **linee di credito accordate e non utilizzate**, ma disponibili nei 6 mesi.

La scelta del metodo da utilizzare è figlia della **qualità dei dati** disponibili. Per le **imprese di minori dimensioni**, con le dovute accortezze, potrebbe essere plausibile fare un riferimento analogico anche alle **semplificazioni** proposte dall'**Oic 9** ai fini della misurazione della c.d. **“capacità di ammortamento”** nella stima delle perdite durevoli di valore, tenendo conto però delle **assunzioni esplicitate** dallo stesso Oic 9 ai fini della **affidabilità del metodo semplificato**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

## LA GESTIONE DELLA CRISI D'IMPRESA DOPO L'INTRODUZIONE DEL NUOVO CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)